

Compatibilità tra Progetto di Vita e Profilo Esistenziale di Vita (PEV)

Premessa

Il documento che segue offre una riflessione sulla possibile integrazione tra il **Progetto di Vita** (previsto dal d.lgs. 62/2024) e il **Profilo Esistenziale di Vita (PEV)**, strumento innovativo e sperimentale già implementato in alcune realtà locali italiane.

L'obiettivo è quello di favorire una progettazione più ampia, profonda e rispettosa della persona in situazione di fragilità, fondata sul riconoscimento della sua unicità e coerente con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché con l'impianto normativo nazionale attualmente in vigore.

Il PEV rappresenta una prassi già sperimentata in alcune realtà locali italiane - in particolare nei Comuni di Reggio Emilia e Merano - e sostenuta dall'azione volontaria dell'Associazione "Diritti in Movimento", ispirata agli studi del prof. Paolo Cendon. Esso è pensato per arricchire l'attuazione dei diritti fondamentali delle persone in condizione di fragilità, offrendo una modalità innovativa per valorizzarne l'identità, le relazioni e la dimensione affettiva ed esistenziale.

1. Il Profilo Esistenziale di Vita: uno strumento centrato sull'identità e sul vissuto

Il *Profilo Esistenziale di Vita* si configura come un documento che raccoglie, in modo strutturato, le informazioni affettive, relazionali, comunicative, abitative, esperienziali e valoriali della persona, le sue abitudini, i suoi gusti, le sue inclinazioni. Insomma tutte quelle informazioni affettuose e di vita quotidiana che caratterizzano la persona e che non devono andare perse con la scomparsa dei suoi familiari. Nasce con l'intento di garantire la continuità dell'autodeterminazione anche nei casi in cui la persona, per ragioni legate alla sua condizione, non possa esprimersi direttamente.

Il PEV pone al centro la narrazione della persona, il suo "essere" e non solo il suo "fare", contribuendo a preservarne l'identità nei percorsi di cura e tutela, anche con particolare riferimento ai contesti dell'amministrazione di sostegno e del "Dopo di Noi" (legge 112/2016).

In termini procedurali, il PEV è redatto da un Accompagnatore alla Procedura (AP), individuato dal Comune, attraverso una serie di incontri conoscitivi con la persona e la sua famiglia. Viene poi validato da una commissione multidisciplinare e registrato presso l'Ufficio Anagrafe in un apposito registro, come previsto da regolamenti già approvati in Comuni pilota.

2. Compatibilità e integrazione con il Progetto di Vita (d.lgs. 62/2024)

L'art. 18 del d.lgs. 62/2024 definisce il *Progetto di Vita* come uno strumento personalizzato, finalizzato a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorarne le condizioni di salute e benessere nei diversi ambiti di vita, promuovendo l'inclusione sociale e la partecipazione attiva "su base di uguaglianza con gli altri".

Il progetto include interventi, risorse, servizi e prestazioni orientati a rimuovere barriere e attivare i supporti necessari nei contesti scolastici, abitativi, lavorativi e sociali, anche attraverso misure contro la povertà, l'emarginazione e a favore dei caregiver familiari.

In questa cornice normativa, il PEV si inserisce in modo pienamente compatibile e complementare. Entrambi gli strumenti:

- sono centrati sulla persona e sull'autodeterminazione;
- si basano su una valutazione partecipata e multidimensionale;
- mirano a promuovere interventi integrati, coerenti con i desideri e le capacità individuali.

Il valore aggiunto del PEV risiede nella sua capacità di far emergere aspetti soggettivi spesso trascurati dalla prassi burocratica, quali abitudini quotidiane, paure, affetti, linguaggi non verbali, legami significativi, ma anche gusti, predisposizioni, attitudini e modalità personali di affrontare la vita in tutte le sue declinazioni e in tutti i suoi ambiti. Si tratta di elementi fondamentali, la cui omissione può compromettere la riuscita della progettazione individuale, chiamata necessariamente a misurarsi nella sua messa a terra con tali elementi.

Si pensi, ad esempio, ad un giovane con una disabilità comunicativa che, durante i colloqui per un lavoro, non riesce a sostenere lo sguardo del suo interlocutore o ancora di più si senta a proprio agio voltando la schiena al colloquio. Facile fraintendere il comportamento come disinteresse o persona non centrata sull'obiettivo che potrebbe comportare l'esclusione dalla selezione per il posto di lavoro, che invece potrebbe essere la risorsa giusta. Un dettaglio apparentemente minimo, ma essenziale per costruire un percorso realmente inclusivo e personalizzato.

Si pensi, ad **esempio**, a un giovane con disabilità comunicativa che, durante un colloquio di lavoro, non riesce a sostenere lo sguardo dell'interlocutore o, ancor di più, si senta a proprio agio voltando leggermente la schiena. Un comportamento facilmente fraintendibile come disinteresse o mancanza di concentrazione, che potrebbe portare alla sua esclusione dal processo di selezione, pur essendo in realtà la persona giusta per quel ruolo. Se tale comportamento fosse stato compreso nella sua reale motivazione – ad esempio, la necessità di orientarsi con l'orecchio che sente meglio – e se fosse stato adeguatamente segnalato e valorizzato attraverso strumenti come il Profilo Esistenziale di Vita, l'esito del colloquio avrebbe potuto essere diverso. Un dettaglio solo in apparenza marginale, ma in realtà essenziale per costruire un percorso davvero inclusivo, personalizzato e, soprattutto, realizzabile.

3. Le sinergie possibili: verso una progettazione realmente personalizzata

L'inserimento del PEV come incipit, premessa o parte introduttiva del Progetto di Vita consente di costruire interventi più mirati, coerenti nel tempo e profondamente rispettosi dell'essenza della persona.

Questa sinergia potrebbe concretizzarsi attraverso:

- l'adozione del PEV come documento preparatorio al Progetto di Vita;
- il suo utilizzo da parte dei giudici tutelari e degli amministratori di sostegno per decisioni più aderenti al vissuto del beneficiario;
- l'impiego del PEV come strumento di raccordo nei processi interistituzionali (scuola, servizi, sanità, enti del terzo settore).

Conclusione

In un tempo in cui la nostra società è chiamata ad affermare con concretezza il diritto a una vita piena, autodeterminata e degna per ogni persona, l'integrazione del *Profilo Esistenziale di Vita* nel *Progetto di Vita*, come disciplinato dal d.lgs. 62/2024, rappresenta un passo necessario e possibile.

Questa integrazione non è solo compatibile con il dettato normativo e con i principi della Convenzione ONU, ma ne costituisce un'applicazione tangibile e avanzata. Il PEV, con il suo sguardo attento all'identità, ai legami e alle abitudini quotidiane della persona, arricchisce la progettazione pubblica rendendola più umana, comprensibile e realizzabile.

Il suo inserimento nel *Progetto di Vita* rappresenterebbe un segnale forte, innovativo e concreto: che il nostro Paese non solo recepisce i principi dell'inclusione, ma li attua, li personalizza e li valorizza. E che mette davvero la persona, con il suo volto, la sua voce e la sua storia, al centro.

Siamo a disposizione per ogni approfondimento anche per le vie brevi ai contatti sotto riportati .

Associazione "Diritti in Movimento"

Giugno 2025

Barbara Nardulli studiolegalenardulli@gmail.com +39 3392005796

Monica Menini moni.menini@gmail.com +39 3480726308